



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 328 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Centrobuss S.p.a./CUC – Comune di Rivodutri. Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento dell'appalto di forniture di Scuolabus. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 73.770,50 euro.

PREC. 6/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 59223 del 26 aprile 2017 con cui la società Centrobuss chiedeva se fosse legittima la previsione del bando di gara che tra le caratteristiche obbligatorie della fornitura, indicava la marca e il modello "Iveco Daily Pop" e specificava che il veicolo richiesto avrebbe dovuto avere "un unico costruttore di telaio e allestimento, con un unico certificato di garanzia". In relazione soprattutto a quest'ultima previsione, ritenuta restrittiva per la partecipazione, chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità in relazione all'art. 170 comma 2 D.lgs. 50/2016, nonché per violazione dei principi di partecipazione e libera concorrenza;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti,

RILEVATO che, in ordine al primo aspetto in contestazione, come anche l'istante afferma, a seguito di richiesta di modifica del bando in autotutela, la stazione appaltante precisava che alla specificazione di marca e modello della fornitura dovesse attribuirsi valore puramente esemplificativo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 68 D.lgs.50/2016: *"Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza"*.

CONSIDERATO che l'art.170 D.lgs. 50/2016 prevede che: *"A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall'espressione «o equivalente». Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali"*;

CONSIDERATO che come osserva l'istante, gli scuolabus devono rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla Legge e per questo sono soggetti all'omologazione di cui all'art. 75 comma 4 C.d.S., effettuata dal Ministero dei Trasporti a mezzo dei propri funzionari, per tutti i veicoli non omologati in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

serie in quanto dotati di carrozzeria realizzata da un produttore diverso dal produttore del telaio; inoltre tali veicoli sono soggetti a revisione periodica da parte della Motorizzazione civile (art. 75 comma 2);

CONSIDERATO che l'art. 71 comma 7 C.d.S. prevede che, in caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito il telaio, ciascun costruttore rilasci certificati di origine e conformità nel rispetto di criteri e modalità operative, stabilite con decreto, dal Ministero dei Trasporti e della navigazione;

CONSIDERATO che, alla luce di tale normativa, richiedere come condizione essenziale e inderogabile un unico fornitore del telaio e degli allestimenti appare quindi una pretesa ingiustificata e restrittiva della partecipazione;

RITENUTO che nel caso di specie il bando che indica la marca Iveco Daily Pop per lo scuolabus richiesto avrebbe dovuto contenere la clausola di equivalenza sopra citata, inoltre avrebbe dovuto lasciare la possibilità di fornire veicoli assemblati con pezzi di più costruttori.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito